

Div. XVIII

Prot. n. 518168/SA. 2.82 - All. 1

OGGETTO: Contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti su progetti, opere e concessioni (art. 24 - Legge 4.3.1958, N. 179 e art. 5 legge 11.11.1971, n. 1046).

Circolare n. 171 Serie II  
Titolo: Demanio Marittimo.

CAPITANERIA DI PORTO	
LIVORNO	
Prot. N.	34200
Data	16 DIC. 1977
Cat.	VI

*Dem*

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti ha fatto recentemente presente che non sempre i richiedenti di concessioni di aree demaniali marittime provvedono ad eseguire, tempestivamente, il versamento a favore della stessa Cassa del contributo di cui all'art. 24 della legge 4.3.1958, n. 179 dovuto, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11.11.1971, n. 1046, per tutti i progetti ed elaborati tecnici che, secondo le norme vigenti, sono di competenza di ingegneri ed architetti o che siano comunque da essi redatti, concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera per cui occorra l'approvazione, l'autorizzazione, la concessione, il collaudo, la registrazione in pubblici registri od altro analogo atto amministrativo.

In proposito la suddetta Cassa ha rilevato che l'art. 5 -primo comma- del D.P.R. 30.5.1975, n. 301 stabilisce che "le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni che, in base a leggi, decreti e regolamenti, sono competenti a rilasciare, sotto qualsiasi forma direttamente o a mezzo di enti autorizzati o delegati, atti di approvazione, autorizzazione, concessione, collaudo, registrazione in pubblici registri o altri analoghi atti amministrativi relativi a progetti ed elaborati tecnici redatti da ingegneri o architetti o che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti, concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, sono tenute a subordinare il rilascio degli atti amministrativi di cui sopra alla prova dell'avvenuto pagamento alla Cassa del contributo previsto dall'art. 24 della legge 4 Marzo 1953, n. 179, le modalità e nei termini previsti dall'art. 5 della legge 11.11.1971, n. 1046".

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo in merito a quanto sopra ed alle ulteriori precisazioni fornite al riguardo dalla stessa Cassa con la circolare n. 33 in data 14.11.1977, che si allega in copia.

P. C. C.  
IL PRIMO DIRIGENTE

*A. Esposito*



DIRETTORE GENERALE  
(f. to Balducci)